

	Comune di Motta Visconti	Numero 21	Data 29/05/2020	Prot.
--	---------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Originale

Seduta Straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2020 addì 29 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere_Ass	SI
NEGRI ALESSANDRO	Consigliere	SI
CASU FEDERICA	Consigliere	SI
RANZINI GIUSEPPE C.	Consigliere	SI
DOLDI ALBERTO	Consigliere_Ass	SI
PIZZARELLI AGOSTINO	Consigliere	SI
CHIERICO LAURA	Consigliere	AG
DE GIOVANNI ANGELO	Consigliere	SI
MALDIFASSI NICOLO'	Consigliere	SI
MORICI LEONARDO	Consigliere	SI
PEA LORIS	Consigliere	SI

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il Sindaco dà lettura del punto 8) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazione imposta municipale propria (IMU)".

Relaziona l'Assessore esterno dott.ssa Galati.

Il Consigliere Morici ricorda che in fase di bilancio di previsione ritenevano non fosse opportuno tenere, per alcune categorie, le aliquote massime. Anche in questa fase sarebbe stato opportuno intervenire sui terreni agricoli o sugli immobili locati al fine di diminuire il peso del tributo.

L'Assessore Galati risponde che nel bilancio queste entrate erano e sono previste. Ad oggi non c'è alcuno spazio per ridurre le aliquote e, conseguentemente, il gettito.

Consigliere Morici : gli sembra di capire che vi sia il timore che buona parte di queste entrate non potranno essere accertate.

Il Consigliere De Giovanni : l'Amministrazione doveva dimostrare più coraggio politico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;*

DATO ATTO che la Legge n. 160/2019 ha statuito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

VISTI:

- a) il comma 748 che prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- b) il comma 749 che dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- c) il comma 750 che dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- d) il comma 751 che prevede che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- e) il comma 752 che dispone che per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- f) il comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- g) il comma 754 che prevede che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO CHE si rende necessario, per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, procedere alla approvazione della misura delle aliquote della Imposta Municipale Propria di seguito indicate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale, solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dal comma 748	Aliquota 0,6 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	Aliquota 0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota 0,25 per cento
Terreni agricoli	Aliquota 1,06 per cento
Aree fabbricabili	Aliquota 1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Aliquota 1,06 per cento
Immobili locati ricomprendendo in questa fattispecie gli immobili ad uso abitativo classificati nella categoria catastale A ed eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di una unità per categoria C/6, C/2, e C/7	Aliquota 0,98 per cento
Tutti gli altri immobili	Aliquota 1,06 per cento

RITENUTO di stabilire una detrazione di euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 2020;

RICHIAMATO il comma 767 il quale stabilisce che tutte le aliquote e i regolamenti devono essere pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 che ha previsto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore Finanziario;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Maldifassi preannuncia voto contrario per le motivazioni esposte dal Consigliere De Giovanni.

Il Consigliere Morici non è d'accordo sull'affermazione del Consigliere De Giovanni che sia mancata la politica. Il loro voto è contrario.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi, Morici e Pea), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE
Abitazione principale, solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dal comma 748	Aliquota 0,6 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 – bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	Aliquota 0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Aliquota 0,25 per cento
Terreni agricoli	Aliquota 1,06 per cento
Aree fabbricabili	Aliquota 1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	Aliquota 1,06 per cento
Immobili locati ricomprendendo in questa fattispecie gli immobili ad uso abitativo classificati nella categoria catastale A ed eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di una unità per categoria C/6, C/2, e C/7	Aliquota 0,98 per cento
Tutti gli altri immobili	Aliquota 1,06 per cento

3. **di stabilire**, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
4. **di dare atto** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **di demandare** al responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto, avuto particolare riguardo all'inserimento in apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri De Giovanni, Maldifassi, Morici e Pea), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 6**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 20/05/2020

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 20/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE-GIULI PRIMO PAOLO;1;4643832
TODARO FABIO;2;16808719

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale dal 15/06/2020 al 30/06/2020 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719